



Prot. G.U. n. 6PCA
Stagione Sportiva 2025/2026

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 56 tra FORTITUDO VEDELAGO / I VASCONIANI BC 1994 del 09.01.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che il giocatore n. 18 della Fortitudo Vedelago, Sig. Martinato Angelo, protestava in maniera plateale verso la decisione presa dall'ufficiale di gara, veniva espulso.

RITENUTO che la condotta del giocatore Martinato Angelo sia da sanzionare in quanto protestatoria nei confronti della decisione dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Martinato Angelo**, tesserato di Fortitudo Vedelago, la sanzione di n. 1 giornate di squalifica, da scontarsi nella prima gara utile ed € 15 di multa.

Treviso, lì 12.01.2026

il G.U.